

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI TRA I
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_20 - VERONA DEI
DISTRETTI 1 E 2 DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
(ART. 30 D.LGS N. 267/2000)**

Tra i seguenti Enti dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 - Verona:

- Distretto 1 – Comuni di:
 - Bosco Chiesanuova, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Cerro Veronese, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Erbezzo, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Grezzana, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Lavagno, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Roverè Veronese, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - San Martino Buon Albergo, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Velo Veronese, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;

- Verona, Capofila, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Distretto 2 – Comuni di:
 - Albaredo d'Adige, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Arcole, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Badia Calavena, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Belfiore, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Buttapietra, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Caldiero, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Castel d'Azzano, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Cazzano di Tramigna, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
 - Cologna Veneta, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale

in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;

- Colognola ai Colli, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Illasi, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Mezzane di Sotto, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Montecchia di Crosara, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Monteforte d'Alpone, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Pressana, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Roncà, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Roveredo di Guà, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- San Bonifacio, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- San Giovanni Ilarione, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede

legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;

- San Giovanni Lupatoto, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- San Mauro di Saline, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Selva di Progno, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Soave, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Tregnago, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Veronella, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Vestenanova, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Zimella, codice fiscale n. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Comune avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Consiglio comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge;
- Azienda ULSS 9 Scaligera, codice fiscale n. _____, rappresentato dal _____, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Azienda avente sede legale in ____ (VR), Via _____ n. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta _____ n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

(di seguito indicati anche come “Parti”)

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 e della L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11, spettano al Comune le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità e che, in dettaglio, l'Ente locale è titolare dei compiti concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua esistenza;
- in particolare, la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” rappresenta la normativa di riferimento per i servizi sociali incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria, affidando alle Regioni (art 8, comma 3, lettera a)) il compito di determinare gli Ambiti Territoriali in cui si valorizza il ruolo dei Comuni in rete diffusa nel territorio per la funzione di organizzazione e gestione dei servizi sociali;
- la Regione del Veneto ha individuato gli Ambito Territoriali Sociali con DGR n. 1191 del 18 agosto 2020, tra i quali l’Ambito Sociale VEN_20, con Verona Comune capofila, anche in relazione della recente evoluzione normativa che attribuisce agli stessi un ruolo sempre più centrale nei processi programmatori.
- la citata L.R. n. 11/2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112”, all’articolo 128 indica il territorio di competenza di ciascuna Azienda ULSS come dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi sociali per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l’integrazione socio-sanitaria;
- la legge regionale del Veneto n. 55 del 15 dicembre 1982 e successive modificazioni, nel fissare all’art. 5, comma 2, le competenze delle Unità locali socio-sanitarie, ha attribuito alle stesse la gestione obbligatoria delle funzioni riguardanti: la prevenzione, assistenza, riabilitazione, inserimento, informazione, sostegno e ricovero delle persone disabili; la prevenzione, assistenza, recupero, informazione, sostegno e reinserimento sociale di tossicodipendenti; la attività consultoriali familiari;
- la legge regionale del Veneto n. 11/2001, all’art. 132, comma 5, stabilisce che, allo scopo di garantire continuità nell’erogazione dei servizi sociali, fino all’approvazione della legge di cui all’art. 112, comma 1, della medesima legge, le Aziende ULSS continuano a svolgere le funzioni e i compiti concernenti l’integrazione socio-sanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività socio-sanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi del succitato art. 5 della citata L.R. Veneto n. 55/82;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, dettante norme in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria, che all’art. 3-septies, commi 1 e 2, definisce le prestazioni socio-sanitarie comprendendo prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
- la programmazione e la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni e socio-sanitari delle Aziende ULSS si concretizza nei Piani di Zona che si configura come specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali (art. 19 legge n. 328/2000);

- i Comitati dei Sindaci costituiscono l'organo collegiale di riferimento istituzionale per la programmazione, con riferimento ai rispettivi Ambiti Territoriali Sociali, delle linee di indirizzo territoriali nell'area sociale e socio-sanitaria per la realizzazione degli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;

Dato atto che la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1504 del 16 ottobre 2018, nell'approvare il "Piano Regionale di contrasto alla povertà", aggiornato con successiva D.G.R. n. 1193 del 18 agosto 2020, ha confermato gli Ambiti Territoriali Sociali quali interlocutori di riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla povertà;

Considerato che i Comuni, in quanto titolari delle funzioni in materia di sistema integrato dei servizi sociali, adottano sul piano territoriale degli interventi gli assetti organizzativi e gestionali più consoni e funzionali alla gestione delle reti dei servizi, al rapporto con i cittadini sulla base del principio di sussidiarietà ed alla gestione dei finanziamenti e della spesa in coerenza ai principi contabili e amministrativi, tra le quali la possibile delega amministrativa di funzioni all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

Reputato di:

- creare percorsi finalizzati a mitigare la frammentazione dei sistemi di assistenza a favore della cittadinanza che, oltre a rispondere a criteri contabili, debbano essere garantiti in maniera uniforme e solidaristica su ambiti territoriali omogenei, anche per limitare fenomeni migratori della povertà e sperequazioni prestazionali dei livelli essenziali di assistenza, anche valorizzando le buone prassi maturate sul territorio;
- assicurare omogeneità a livello di programmazione e di intervento al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nelle diverse aree di intervento in materia di servizi sociali;

Rilevato che:

- è interesse comune delle Parti coordinare le attività e gli interventi dei servizi sociali attraverso il loro esercizio associato a garanzia dell'unitarietà della presa in carico e dell'uniformità sul territorio, in coordinamento con le aree socio-assistenziale e sanitaria;
- le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprimono la volontà di gestire in forma associata i servizi e gli interventi sociali attraverso un processo graduale ed ordinato che consenta una progressiva e crescente condivisione delle attività e dei servizi;
- il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 – Verona dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, ha approvato la presente Convenzione nella seduta del 20 marzo 2024;

Atteso che:

- la definizione del presente accordo va ad incardinarsi nel modello già esistente di coordinamento e di gestione integrata dei servizi sociali e socio-sanitari, attuato anche nella forma della delega amministrativa di funzioni all'Azienda ULSS 9 Scaligera;

- la *governance* politica di tutto il sistema poggerà sugli attuali organismi di rappresentanza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera;

Visti:

- la legge n. 328/2000;
- la legge n. 134/2021 che ha introdotto all’art. 1, commi 159 e seguenti, i nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;
- l’art.30 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni;
- l’art. 15 della legge n. 241/1990, il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra rappresentate, nelle more di una compiuta definizione delle forme di gestione ottimale degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione del Veneto:

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1- PREMESSE

1. Le premesse e gli atti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne specificano i presupposti.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La presente Convenzione è finalizzata alla gestione delle attività e degli interventi sociali sovracomunali di titolarità dei Comuni ed al loro coordinamento con gli interventi operati dall’Azienda ULSS 9 Scaligera, ancorché a quest’ultima delegati, attraverso l’impegno comune alla cooperazione delle Parti.
2. Gli obiettivi primari sono quelli di:
 - gestire le attività di cui al successivo art. 3, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
 - attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di assistenza sociale e le politiche sociali integrate;
 - garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi alle linee programmatiche regionali;
 - razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3 – FUNZIONI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

1. All’Ambito Territoriale Sociale sono attribuite le funzioni di coordinamento, progettazione e realizzazione degli interventi e servizi sovracomunali individuati dalle norme nazionali e regionali che prevedono una gestione mediante il medesimo Ambito, da esercitarsi, anche in

forma combinata, in via diretta o attraverso soggetti terzi gestori dei servizi o attraverso il trasferimento di fondi ai Comuni o delega amministrativa di funzioni all'Azienda ULSS 9 Scaligera o, comunque, avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alle specificità delle singole misure da intraprendere.

2. A titolo esemplificativo sono attribuiti all'Ambito Territoriale Sociale le seguenti azioni:
 - servizi previsti dal Piano nazionale per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà e dal Piano regionale per il contrasto alla povertà;
 - servizi previsti dal PON Inclusionione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
 - Fondo nazionale per le non autosufficienze;
 - altri interventi sociali relativi a fondi europei, nazionali o regionali che prevedano una gestione attraverso l'Ambito.
3. Sono escluse tutte le funzioni e servizi nelle materie di cui si tratta, che specifiche disposizioni di legge riservano in capo esclusivo ai singoli Comuni.
4. I Comuni si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi oggetto della presente Convenzione.

ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AMBITO

1. L'Ambito Territoriale Sociale opera secondo un sistema articolato a più livelli.

A) Livello di Governance istituzionale – Comitato dei Sindaci.

1. Il Comitato dei Sindaci dell'Azienda ULSS 9 Scaligera è la sede di consultazione, di indirizzo politico e di programmazione per l'esercizio delle attività nell'area sociale e socio-sanitaria in conformità alla programmazione regionale e nel rispetto della pari dignità delle funzioni di indirizzo e controllo proprie di tutti i Comuni. Il Comitato dei Sindaci esercita le funzioni previste dalla normativa di settore ed, in particolare, dall'art. 26 della L.R. del Veneto n. 19/2016, dall'art. 120 della L.R. del Veneto n. 11/2001 e dall'art. 3-quater del D.Lgs. n. 502/1992. In tali ambiti esplica altresì funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della presente Convenzione, approva le forme di collaborazione tra Comuni e l'Azienda ULSS 9 Scaligera, decide in merito ad ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i Comuni, definisce le modalità e forme più adatte all'organizzazione della rete dei servizi sociali.

B) Livelli tecnico gestionali

B.1) Il Comune capofila di Ambito

1. Il Comune capofila di Verona, per le materie istituzionali di cui all'art. 3, rappresenta tutti i Comuni aderenti alla presente Convenzione e svolge le seguenti attività tenuto conto dei servizi delegati all'Azienda ULSS 9 Scaligera:
 - a) gestisce, sia direttamente che indirettamente, i fondi anche attraverso il trasferimento, ove possibile, delle risorse finanziarie ai Comuni titolari degli interventi;

- b) attua, coordinandosi con gli altri Comuni, gli indirizzi del Comitato dei Sindaci;
 - c) coordina ed organizza l'Ufficio di Ambito e gestisce il personale assegnato all'Ambito;
 - d) monitora l'utilizzo delle risorse anche attraverso le banche dati nazionali e gli strumenti implementati dalla Regione del Veneto;
 - e) riferisce al Comitato dei Sindaci l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento, anche raccordandosi con gli altri Comuni;
 - f) realizza gli iter procedurali di affidamento dei servizi;
 - g) riscuote e rendiconta le somme stanziare e trasferite per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, la struttura preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella relativa ai dedicati servizi del Comune capofila costituendo componenti di collegamento, in raccordo funzionale tra le Parti, delle attività territoriali dislocate nei singoli Comuni.
 3. Per l'erogazione dei servizi in forma associata sono messe a disposizione le sedi e le attrezzature destinate ai Servizi Sociali dei singoli Comuni.
 4. Il Comune capofila e quanto ad esso riconnesso non si sovrappone ai servizi, uffici, organi, atti dei singoli Comuni ed all'attività socio-assistenziale di loro individuale pertinenza, di cui si riconosce l'autonoma esplicazione. Resta pertanto ferma la titolarità delle funzioni attribuite dalla legislazione in capo ai singoli Comuni nell'ambito del sistema dei servizi sociali, anche in termini di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi stessi per i propri cittadini, conformemente agli specifici bisogni territoriali.

B.2) Commissione tecnica di Ambito

1. La Commissione tecnica di Ambito fornisce supporto al Comitato dei Sindaci con il compito di definire e sviluppare l'implementazione tecnica ed amministrativa degli interventi gestiti dall'Ambito Territoriale Sociale. La Commissione ha la finalità di favorire una gestione omogenea delle politiche e dei servizi istituzionali confrontandosi sulle buone pratiche, strumenti e metodologie da adottare, promuovendo nei Comuni procedure e prassi condivise e coerenti a garanzia dell'uniformità territoriale. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - attua l'analisi dei bisogni e dell'offerta territoriale, in una logica di ricomposizione dell'informazione, per il conseguente sviluppo e coordinamento funzionale degli interventi;
 - formula il programma operativo che dovrà essere approvato dal Comitato dei Sindaci;
 - propone all'occorrenza i criteri di priorità per l'accesso alle risorse da parte dei beneficiari che saranno approvati dal Comitato dei Sindaci;
 - individua i bisogni trasversali al territorio in ordine agli interventi da realizzare;
 - promuove le azioni complessive da intraprendere con le relative coperture finanziarie.
2. La Commissione tecnica di Ambito è composta dal Dirigente responsabile del servizio del Comune capofila, dai Responsabili dei Servizi Sociali dei restanti Comuni interessati a farne parte, da un Assistente Sociale dell'Ufficio di Ambito di cui al successivo punto B.3), comma 2, e dal Direttore dei Servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera,

B.3) Ufficio di Ambito

1. L'Ufficio di Ambito è l'ufficio comune dei Comuni per l'esercizio associato dei servizi sociali di cui alla presente Convenzione, incardinato presso il Comune capofila. L'Ufficio di Ambito svolge la funzione di raccordo a più livelli coordinando le risorse a disposizione, facilitando le reti tra servizi e Terzo Settore nell'ottica della sussidiarietà, coordinando l'applicazione delle diverse misure nelle materie di competenza, raccogliendo informazioni e dati relativi agli interventi, monitorando gli interventi, collaborando con i Servizi Sociali territoriali per la definizione delle progettualità di Ambito e per la stesura del Piano di Zona. L'Ufficio di Ambito fa riferimento funzionalmente alla Commissione tecnica di Ambito e si rapporta con il Comitato dei Sindaci.
2. L'Ufficio di Ambito è dotato delle risorse umane in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere adeguatamente le attività dedotte in Convenzione, come indicato all'art. 6.

ART. 5 – FUNZIONI DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

1. L'Azienda ULSS 9 Scaligera, anche in virtù delle deleghe conferite dai Comuni per la gestione dei relativi servizi, svolge la funzione di supporto tecnico e professionale nei confronti dei Comuni interessati nella fase progettuale, di attuazione e monitoraggio dei servizi per l'attuazione delle finalità della presente Convenzione, impegnandosi a mettere a disposizione le relative competenze professionali.

ART. 6 – RISORSE UMANE

1. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, il personale operante nei Servizi Sociali dipendente dai Comuni fornisce supporto collaborativo al personale del Comune capofila, costituendo interfaccia operativa ed ausilio alle attività territoriali dislocate nei singoli Comuni. In particolare, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione del Comune capofila, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali del comparto, idoneo personale dipendente per tutta la durata della presente Convenzione ed eventuali suoi rinnovi.
2. Agli effetti del comma 1, il Comune capofila si avvale di proprio personale (tra cui il Dirigente responsabile del servizio del Comune capofila di cui all'art. 4, punto B.2), comma 2), di operatori e figure professionali e specialistiche proprie e/o che operano in favore dei Comuni in forza dei relativi contratti, di personale dipendente dei Comuni o comunque da questi impiegato in base alle diverse forme ed istituti contrattuali e di legge o in forza di servizi delegati o affidati a soggetti terzi nel rispetto della vigente normativa. In particolare, l'organico potrà essere integrato anche attraverso personale acquisito con le risorse dei fondi per il sociale, ove spesa ammissibile.
3. La dotazione di personale necessaria è indicata dal Comune capofila in funzione ed in numero adeguato alle attività da espletare oggetto della presente Convenzione legate allo specifico campo dei servizi sociali.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Alla realizzazione della gestione associata concorrono le risorse finanziarie derivanti dai fondi comunitari, statali, regionali e delle singole Parti. Possono altresì concorrere ulteriori fondi di enti privati oltre alle quote di compartecipazioni degli utenti laddove previste.

2. Ciascuna Parte si impegna a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione e trasferire al Comune capofila le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la presente Convenzione nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.
3. I costi di funzionamento dell'Ufficio di Ambito sono stati stimati in € **200.000,00** annui secondo le seguenti previsioni:
 - spese generali: utilizzo locali e spese relative alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, linee telefoniche), pulizie, uso degli automezzi, materiale di consumo (cancelleria, fotocopiatrici, ecc.), per un importo forfettario di € 30.000,00;
 - personale amministrativo e assistenti sociali dipendenti del Comune di Verona per una spesa stimata di € 140.000,00;
 - responsabile dell'Ufficio di Ambito con incarico di P.O. dipendente del Comune di Verona, per una spesa stimata di € 30.000,00;
4. Le spese di gestione di cui al comma 3 sono ripartite proporzionalmente tra i Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Il piano di riparto delle spese a preventivo è approvato dal Comitato dei Sindaci entro il 30 novembre di ciascun anno.
5. Salvo eventuale conguaglio come da rendicontazione annuale di cui al successivo comma 6, i Comuni dovranno provvedere al versamento al Comune capofila la quota annuale di loro competenza come segue:
 - il 50% della quota entro il 30 giugno di ogni anno;
 - il restante 50% della quota entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comitato dei Sindaci approva la rendicontazione economica relativa all'anno precedente, decidendo la destinazione di eventuali residui compatibilmente con le regole di finanza pubblica. Contestualmente viene determinata anche la quota dovuta da ciascun Comune.
7. In sede di prima applicazione viene approvato in allegato il piano di riparto della spesa per l'annualità 2024, salve successive variazioni da approvare in sede di Comitato dei Sindaci.

ART. 8 - DURATA

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni tre decorrenti dalla data della sua sottoscrizione apposta dall'ultima Parte aderente.
2. La Convenzione si ritiene di volta in volta rinnovabile per una durata non superiore a tre anni, salva l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 10 e 11. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 9.
3. Le Parti concordano che la Convenzione assume carattere sperimentale per il primo triennio successivo alla sottoscrizione della medesima, nella prospettiva di valutarne la validità anche alla luce dell'esperienza maturata, dalla prassi applicativa e di eventuali sopravvenienze normative.

ART. 9 - RECESSO

1. Ciascuna delle Parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale dalla presente Convenzione, ove ciò non risulti in contrasto con la legislazione statale o regionale, mediante l'adozione di apposita deliberazione della rispettiva Giunta comunale o, per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, del competente Organo, e comunicazione al Presidente del Comitato dei Sindaci tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o altra idonea forma che dia certezza della ricezione, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso non può essere esercitato nel primo anno di vigenza della presente Convenzione.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano a carico della Parte che esercita il recesso gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso stesso, fatti salvi la regolazione dei rapporti pendenti nei confronti delle altre Parti e le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Nel caso di recesso di taluno dei Comuni, le quote di riparto delle spese di cui all'art. 7 a carico dei restanti Comuni sono ridefinite e riproporzionate tra questi ultimi.
4. Il recesso di uno o più Comuni non determina lo scioglimento della presente Convenzione purché venga garantita la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni.
5. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente da tutte le Parti, nelle forme deliberative di cui al comma 1, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatti salvi la regolazione dei rapporti pendenti tra le Parti e le obbligazioni aventi effetti permanenti.
6. L'eventuale recesso da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha effetto sulle funzioni da questa esercitate in forza di delega amministrativa, anche nel caso di scioglimento della presente Convenzione.
7. Nel caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Veneto, il recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente operativo a far data dalla costituzione dei nuovi Ambiti.

ART. 10 – MODIFICHE

1. Nel caso ritenuto necessario per il miglior conseguimento delle sue finalità, la presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o di integrazione anche a carattere correttivo, demandate per la loro approvazione alla competenza del Comitato dei Sindaci, senza necessità di adozione di ulteriori atti di recepimento da parte dei rispettivi Organi delle Parti.

ART. 11 - SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, qualora sia espressa con deliberazione consiliare, da parte di almeno la metà più uno dei Comuni, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre dal primo giorno del mese successivo di esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

2. La Convenzione cessa automaticamente, anche prima della sua naturale scadenza, nel caso di adozione da parte della Regione del Veneto del provvedimento legislativo di istituzione/riconoscimento degli Ambiti Territoriali Sociali,

ART. 12 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. I rapporti tra le Parti sono ispirati al principio di leale collaborazione istituzionale, per la costruzione di una rete di servizi sociali in grado di massimizzare, in termini di efficienza e di efficacia, le prestazioni erogate a favore delle rispettive popolazioni.
2. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, applicazione od esecuzione della presente Convenzione, le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la composizione amichevole delle medesime secondo principi di leale collaborazione istituzionale.
3. Qualora ciò non si rendesse possibile, la Parti prendono atto che le vertenze sono devolute alla giurisdizione esclusiva della competente Autorità giurisdizionale amministrativa (articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010).

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, le Parti sono titolari autonomi degli stessi dati, trattati nell'ambito degli interventi dedotti nella presente Convenzione, ciascuna per le proprie competenze.
2. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione della presente Convenzione.

ART. 14 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando la gestione associata ed il coordinamento delle attività di cui alla presente Convenzione, sono comunque fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, gli eventuali impegni contrattuali già assunti direttamente dalle Parti per la somministrazione di beni e la prestazioni di servizi relativi alla funzione oggetto del presente accordo.
2. A decorrere dalla scadenza del primo anno di validità della presente Convenzione il Comitato dei Sindaci, tenuti presenti i costi sostenuti nell'anno e le modalità di svolgimento dei servizi, potrà adottare diverse determinazioni in merito alla gestione dei rapporti finanziari di cui all'art. 7.

ART. 15 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alla disciplina normativa di settore ed alle norme del codice civile in quanto compatibili.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Sindaci ne invia copia alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.

ART. 16 – REGISTRAZIONE E BOLLO

1. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1 della Tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, salva la registrazione solo in caso di uso ai sensi del medesimo D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della Parte che richiede la registrazione stessa.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990, la presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 o con altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del medesimo D.Lgs. n. 82/2005.

ALLEGATO PROSPETTO RIPARTO SPESE ANNO 2024 (Art. 7 della Convenzione)

Sulla base dei presunti dati di gestione, i costi di funzionamento dell'esercizio associato delle funzioni dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 – Verona sono stimati in euro 200.000,00 (A) per l'anno 2024, con il seguente riparto delle spese:

Numero	COMUNI	NUMERO DI ABITANTI *	QUOTA IN EURO
1	Albaredo d'Adige	5204	€ 2.199,58
2	Arcole	6434	€ 2.719,46
3	Badia Calavena	2646	€ 1.118,39
4	Belfiore	3366	€ 1.422,71
5	Bosco Chiesanuova	3505	€ 1.481,46
6	Buttapietra	7007	€ 2.961,65
7	Caldiero	8050	€ 3.402,50
8	Castel d'Azzano	12094	€ 5.111,78
9	Cazzano di Tramigna	1489	€ 629,36
10	Cerro Veronese	2676	€ 1.131,07
11	Cologna Veneta	8473	€ 3.581,29
12	Colognola ai Colli	8682	€ 3.669,62
13	Erbezzo	838	€ 354,20
14	Grezzana	10731	€ 4.535,68
15	Illasi	5163	€ 2.182,25
16	Lavagno	8664	€ 3.662,02
17	Mezzane di Sotto	2547	€ 1.076,54
18	Montecchia di Crosara	4284	€ 1.810,72
19	Monteforte d'Alpone	8962	€ 3.787,97

20	Pressana	2457	€ 1.038,50
21	Roncà	3771	€ 1.593,89
22	Roverè Veronese	2147	€ 907,47
23	Roveredo di Guà	1624	€ 686,42
24	San Bonifacio	21524	€ 9.097,56
25	San Giovanni Ilarione	4856	€ 2.052,49
26	San Giovanni Lupatoto	25296	€ 10.691,87
27	San Martino Buon Albergo	16377	€ 6.922,07
28	San Mauro di Saline	592	€ 250,22
29	Selva di Progno	902	€ 381,25
30	Soave	7216	€ 3.049,99
31	Tregnago	5040	€ 2.130,26
32	Velo Veronese	771	€ 325,88
33	Verona	257225	€ 108.721,38
34	Veronella	5176	€ 2.187,74
35	Vestenanova	2513	€ 1.062,17
36	Zimella	4880	€ 2.062,63
TOTALE		473182	€ 200.000,00

* Numero di abitanti rilevati e comunicati dai Comuni al 31/12/2023

Formula calcolo di riparto

$$\text{Quota singolo Comune} = \frac{\text{Spesa da ripartire (A)} * \text{Numero di abitanti singolo Comune}}{\text{Totale numero abitanti di tutti i Comuni (B)}}$$